



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Capitaneria di porto di La Maddalena

Tel. 0789.730632 – 0789.736709

E-mail: [cplamaddalena@mit.gov.it](mailto:cplamaddalena@mit.gov.it) PEC: [cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it](mailto:cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it)

Sito internet [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it)

**NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530  
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112**

**ORDINANZA**

**“CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI DIFFUSIONE SONORA  
NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA MADDALENA  
A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”**

Il sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di La Maddalena,

- VISTA** la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante il Codice della nautica da diporto”*, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133;
- VISTO** il decreto ministeriale 1 settembre 2021 recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;
- VISTO** il decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133, recante *“Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.”*;
- VISTO** il *“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”* (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell’allora Ministero della Marina Mercantile in materia di *“Circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare”*;

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTO</b>        | il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di <i>“richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)”</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRESO ATTO</b>   | che si è riscontrato un rilevante aumento del fenomeno riguardante l'impiego improprio di impianti di diffusione sonora esterna a bordo di unità da diporto negli specchi acquei adiacenti alla costa, percepibili su vaste aree di mare e costiere del circondario marittimo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RILEVATO</b>     | che tali emissioni diffuse risultano pericolose per la sicurezza della navigazione, in quanto non consentono la dovuta attenzione, da parte dei conduttori delle unità stesse, al corretto ascolto di comunicazioni e del canale 16, canale di emergenza internazionale al cui ascolto ciascun navigante è tenuto per non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso durante la navigazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TENUTO CONTO</b> | altresì che le citate emissioni compromettono l'ascolto di ogni altro segnale sonoro che può essere emesso al fine di evitare sinistri marittimi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONSIDERATA</b>  | altresì l'esigenza e l'opportunità di provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di <b>500 metri</b> dalla costa, ove insistono sia attività di balneazione sia un intenso traffico da diporto, potenzialmente all'origine di situazioni di emergenza e/o pericolo, che richiedono vigile ascolto al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso nelle vicinanze;                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RITENUTO</b>     | altresì necessario provvedere alla tutela della sicurezza della navigazione connessa sia agli ambienti di vita interni che a quelli esterni dell'unità navale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RAVVISATA</b>    | la necessità di disciplinare gli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima, relativi alla sicurezza della navigazione e della balneazione lungo il litorale del Circondario marittimo di La Maddalena, che si estende dal limite settentrionale della spiaggia di Rena Majori (incluso) a Capo Ferro (escluso), interessando il territorio dei Comuni costieri di La Maddalena, Palau, Santa Teresa Gallura e parte del Comune di Arzachena, allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione, avuto particolare riguardo alle emissioni sonore in mare che limitano l'ascolto di canali di emergenza e segnali di pericolo; |
| <b>VISTA</b>        | l'ordinanza n. 46/09 in data 12.06.2009 recante <i>“Disciplina dei Limiti di velocità nelle acque del Compartimento Marittimo di La Maddalena”</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VISTE</b>        | le vigenti ordinanze della scrivente in materia di sicurezza balneare, locazione e noleggio di unità da diporto e attività ludico diportistiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VISTA</b>        | la vigente ordinanza balneare della Regione Autonoma Sardegna;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VISTI</b>        | gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# **ORDINA**

## **Articolo 1 (Divieto)**

Ferme restando le specifiche competenze di altre Autorità, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della balneazione, nonché allo scopo di garantire il sicuro ed ordinato svolgimento di tutte le attività connesse agli usi civili del mare, lungo il litorale del Circondario marittimo di La Maddalena ed in particolare entro **500 metri** dalla costa, è vietato l'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora.

## **Articolo 2 (Norme sanzionatorie)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, salvo che il fatto non costituisca reato o altro illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:

- del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
- degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli articoli 650 e 659 del Codice penale.

I contravventori saranno ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

## **Articolo 3 (Pubblicità)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di La Maddalena, pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it), nonché diffusione tramite gli organi di informazione.

La Maddalena,

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Emiliano SANTOCCHINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)